

SENTENZA

oggetto opp. VA  
esumioni

REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

La Corte d'Appello di Napoli, IV sezione civile, così composta:

- Dott. Marzia Consiglio                      Presidente
- Dott. Maria Sena                              Consigliere
- Dott. Margherita d'Amore                  Consigliere relatore

Riunita in Camera di Consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile n. [REDACTED]

TRA

[REDACTED] \* rappresentato e difeso dall'avv. Davide Fiorentino e presso lo stesso elettivamente domiciliato in Pompei (NA) al viale Mazzini 83; [REDACTED]

Appellante

[REDACTED] s.p.a. in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Ciriaco Sammaria, con lo stesso domiciliata in Napoli alla via dei Mille 49 presso l'avv. Genaro Meo;

Appellata

Conclusioni delle parti:

Come da atti e verbali di causa.

*MIA*

*Meo*

**Svolgimento del processo:**

Con ricorso in opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c., formulata nel corso del processo esecutivo, l'opponente [redacted] s.p.a. allegava: che con sentenza n. 203/2006 del Tribunale di Potenza emessa il 14 marzo 2006 essa opponente Impresa veniva "condannata al pagamento, in favore dell'opposto [redacted]" della somma di € 50.000,00 oltre rivalutazione monetaria ed interessi dal deposito della sentenza al soddisfo; che in data 14 aprile 2006 la predetta sentenza e pedissequo atto di precetto venivano notificati dal creditore con intimazione al pagamento di € 86.788,04 "oltre spese di notifica successive ed interessi legali sino al soddisfo"; che il 19 luglio 2006 il creditore [redacted] aveva ricevuto assegno presso lo studio dell'avv. [redacted] per l'importo di € 81.659,00 "comprensivo dei diritti di cui al precetto"; che esso [redacted], assumendo una presunta non congruità dell'importo di cui al predetto assegno, in data 26 luglio 2006 notificava pignoramento presso terzi.

Disposta la sospensione dal G.E., il processo veniva introdotto innanzi al Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, per il giudizio di merito e nel predetto giudizio l'opponente [redacted] allegava: che risultava cessata la materia del contendere atteso il soddisfacimento della pretesa del creditore; che nessun interesse era dovuto al [redacted] dal giorno in cui la somma era stata offerta; che non spettavano interessi e rivalutazione nella misura richiesta, atteso che sulla sorta capitale liquidata in sentenza di € 50.000,00, erano stati chiesti a titolo di rivalutazione ed interessi, dal giorno del sinistro, 04 agosto 1996 sino al 10 luglio 2006, ben € 34.715,33; al contrario, rispettando le statuizioni della sentenza e per il periodo di calcolo indicato per gli interessi – calcolati al saggio legale annuo sul capitale rivalutato anno per anno – compete va la somma di € 18.636,00 mentre per la rivalutazione monetaria competevano € 11.047,00, il tutto per un importo complessivo di € 29.683,00. Pertanto si evinceva che l'opposto aveva richiesto la somma non dovuta di € 5.032,33; che per gli interessi, dal deposito della sentenza al 10 luglio 2006, l'opposto chiedeva € 534,05 mentre gli stessi ammontavano ad € 473,00 e pertanto la somma non dovuta era di € 61,05; che anche a voler aggiungere gli interessi giornalieri al 17 giugno 2006, la somma dovuta al [redacted] era inferiore a quella precettata; che in ogni caso vi erano significativi errori di calcolo nell'atto di pignoramento presso terzi ove erano state richieste somme non dovute per complessivi € 1.583,00, somma che doveva essere decurtata da quanto chiesto con ingiunzione di pagamento; che anche gli importi IVA, CPA e rimborso forfettario 12,5%, erano rispettivamente stati chiesti in misura superiore di € 628,75.

Si costituiva l'opposto [redacted] il quale rilevava: che la somma di € 81.659,00 era stata

*scritto*

*nel*

offerta dalla [redacted] a tacitazione di tutti i danni; che invece detto importo non comprendeva la totalità della somma dovuta ad esso [redacted], la quale ammontava quantomeno ad € 81.862,76; che pertanto l'offerta della [redacted] non comprendeva la totalità della somma dovuta e, di conseguenza, poteva essere legittimamente rifiutata dal creditore; che pretestuosa era stata la richiesta della sospensione dell'esecuzione anche per la somma dovuta.

Tanto premesso, l'opposto [redacted] chiedeva il rigetto dell'opposizione, ed in via riconvenzionale l'accertamento della condotta diffamatoria dell'opponente oltre alla rivalutazione monetaria; e la condanna al risarcimento del danno in via equitativa.

Precisate quindi le conclusioni e concessi termini ex art. 190 c.p.c., con sentenza depositata in data 16 novembre 2010 il Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, così provvedeva: accoglieva l'opposizione proposta dalla [redacted] e condannava [redacted] al pagamento delle spese di lite.

Rilevava il Tribunale che, anche sulla base dei conteggi da esso Tribunale effettuati e riportati in sentenza, alla data del 19 luglio 2006 (data di ricezione dell'assegno inviato dalla [redacted]), il credito del [redacted] ammontava, per capitale ed interessi legali, ad € 80.425,76, cui dovevano essere aggiunte le spese di precetto; pertanto l'opposizione proposta dalla [redacted] doveva essere accolta, non essendo stato l'assegno inviato dalla [redacted], incassato per volontà del creditore che aveva ritenuto erroneamente trattarsi di adempimento parziale. Aggiungeva infine il Tribunale che restava evidente che essendosi data prova del mancato incasso dell'assegno, era dovuta dall'opponente società [redacted] all'opposto, la somma di cui al predetto assegno, mentre non erano dovuti interessi legali, atteso che in presenza di "mora credendi", come nel caso di specie, non erano dovuti gli stessi.

Veniva poi, in motivazione, rigettata la domanda riconvenzionale proposta dall'opposto [redacted].

Avverso la predetta sentenza, notificata in data 26 gennaio 2011, ha proposto ritualmente appello con atto di citazione notificato in data 23 febbraio 2011, [redacted] deducendo: 1) erroneità della sentenza di primo grado laddove il Tribunale aveva ommesso di dare seguito alla sua stessa precisazione ovvero di sommare le spese di precetto per determinare la somma dovuta ad esso [redacted]; 2) illegittima qualificazione della offerta del debitore quale "mora credendi", come tale idonea ad escludere la corresponsione di interessi; 3) mancato riconoscimento del diritto di esso [redacted] al risarcimento dei danni, nella misura degli interessi legali e della rivalutazione monetaria per il ritardo nel pagamento imputabile alla Compagnia Assicuratrice; 4) erroneo

*Ma da*

*HEL*

mancato risarcimento dei danni morali. Concludeva pertanto l'appellante chiedendo: accertare che la somma offerta dall'Assicurazione di € 81.659,00 costituiva pagamento parziale, ammontando ad € 81.928,76 la somma che controparte avrebbe dovuto offrire a titolo di esatto adempimento (somma stabilita, ma erroneamente non dichiarata, dalla stessa sentenza di primo grado); condannare quindi l'appellata al pagamento, in favore di esso [redacted] della somma pari ad € 81.928,76 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal 19 luglio 2006 al soddisfo; condannare l'appellata società al pagamento di una somma in via equitativa in relazione alla offesa alla reputazione dell'istante. Con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio e della procedura esecutiva.

Si costituiva in giudizio la società appellata [redacted] s.p.a. chiedendo dichiararsi inammissibile e comunque rigettarsi l'appello perché infondato, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese del presente giudizio, da attribuirsi al procuratore anticipatario. Infine precisate le conclusioni e concessi termini ex art. 190 c.p.c., la causa veniva riservata a sentenza.

**Motivi della decisione:**

Premessa l'ammissibilità dell'appello, essendo sufficientemente specificati motivi di gravame e le censure mosse avverso l'impugnata sentenza, va osservato che con il primo motivo di impugnazione, già in premessa riportato, viene in sostanza lamentata l'erroneità della sentenza sotto il profilo della discrasia tra quanto dallo stesso Giudice di primo grado affermato, dopo aver ricostruito i fatti di causa, secondo cui il credito di esso [redacted] alla data del 19 luglio 2006 ammontava ad € 80.425,76 oltre spese di precetto (per € 1.503,00), e quanto successivamente dallo stesso Giudice dichiarato in sentenza, secondo cui l'assegno di € 81.659,00 inviato dalla Compagnia assicuratrice, odierna appellata, e ricevuto dal [redacted] alla predetta data, costituiva esatto adempimento della obbligazione. Doveva infatti ritenersi evidente, secondo l'assunto di esso appellante, che si trattava invece di parziale adempimento, essendo l'importo dell'assegno in questione inferiore al dovuto, evincendosi dalla stessa motivazione della sentenza che la somma che controparte avrebbe dovuto offrire a titolo di esatto adempimento ammontava invece ad € 81.928,76 (e cioè € 80.425,76 + € 1.503,00); sicché se il Giudice di primo grado, in sostanza, non avesse "dimenticato" di dar seguito alla sua stessa precisazione, omettendo di sommare i due importi, avrebbe, di conseguenza, dovuto accogliere l'opposizione proposta da esso [redacted].

Con i successivi ulteriori due motivi di gravame, l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza laddove aveva ritenuto l'offerta del debitore idonea a configurare mora credendi; nonché il

mancato riconoscimento, in favore di esso [redacted] del risarcimento dei danni nella misura degli interessi legali e della rivalutazione monetaria quantomeno a far data dall'11 ottobre 2006 atteso il persistente ritardo nell'adempimento, da parte della debitrice, essendoin ogni caso, da detta data, il mancato incasso dell'assegno imputabile comunque esclusivamente ad essa compagnia assicuratrice [redacted]

Infine, con l'ultimo motivo di gravame, l'appellante lamenta il mancato riconoscimento dei danni morali, deducendo che comportava lesione all'onore e al decoro di esso appellante o comunque ingiuria e diffamazione, la richiesta rivolta al Giudice dell'esecuzione da parte di essa Compagnia assicurativa, in sede di opposizione all'esecuzione, e risultante dal verbale dell'udienza tenutasi dinanzi a detto Giudice il 29 settembre 2006, di "intervenire con i suoi poteri officiosi per accertare se il titolo in questione sia stato o meno incassato dal creditore istante, stante la lunghezza degli accertamenti contabili necessari". Tanto premesso ed apparendo opportuno l'esame congiunto dei motivi di gravame, tra loro strettamente connessi, ritiene la Corte che nei limiti e nei termini di seguito precisati appare parzialmente condivisibile la sola doglianza di cui al primo motivo d'appello relativa all'errore di calcolo in cui è incorso il primo Giudice ed alla conseguente affermazione secondo cui l'assegno inviato da controparte - dell'ammontare di € 81.659,00 era pienamente idoneo a coprire capitale, interessi e spese dovuti ad esso creditore; non essendo invece meritevoli di accoglimento le ulteriori censure mosse dall'appellante avverso la sentenza di primo grado, in particolare in ordine alle conseguenze che il Tribunale avrebbe dovuto trarre all'esito di tale accertamento, trattandosi di adempimento parziale, alla pretesa erronea qualificazione di detta offerta quale mora credendi ed al mancato riconoscimento di ulteriori interessi e rivalutazione in favore di esso [redacted] in quanto sarebbe configurabile mora del debitore. Ed invero osserva la Corte che è effettivamente e chiaramente evincibile dalla motivazione dell'impugnata sentenza, in quanto espressamente affermato dal Tribunale sulla base dei dettagliati e specifici calcoli riportati nella sentenza stessa, non oggetto di censura in sede di gravame principale né incidentale, che benché esso [redacted] abbia con l'atto di precetto richiesto un importo di € 86.788,04, a titolo di somma capitale ed interessi, maggiore di quello effettivamente dovutogli, tuttavia l'ammontare dell'effettivo credito di esso [redacted], alla data di ricezione dell'assegno inviatogli dalla debitrice società, odierna appellata, ammontava ad € 80.425,76 per "capitale iniziale + interessi legali", "oltre le spese di precetto", come inequivocabilmente affermato dal Tribunale alle pagine 2 e 4 della sentenza di primo grado.

Ammontando poi tali spese ad € 1.503,00, come sufficientemente documentato oltre che sostanzialmente riconosciuto dalla stessa Compagnia nei conteggi allegati al proprio fascicolo di primo grado (in particolare, doc. n. 5 allegato al fascicolo di primo grado della Compagnia assicuratrice), la somma effettivamente dovuta dalla Società debitrice ad esso [REDACTED], era, alla data sopra indicata, di € 81.928,76 (80.425,76 + 1.503,00), comunque maggiore di quella offerta dalla Compagnia debitrice con il predetto assegno dell'importo di € 81.659,00, residuando in sostanza una differenza, in favore del creditore, di € 269,76. L'esistenza e l'ammontare del credito di esso [REDACTED] nella predetta misura, deve ritenersi definitivamente accertata, non essendo stati sottoposti a specifiche censure e critiche in sede di appello principale o incidentale i predetti dettagliati conteggi operati dal Tribunale, se non sotto il limitato profilo appena esaminato, da parte dell'appellante principale. Peraltro, contrariamente all'assunto di esso appellante, ritiene la Corte che la mancata accettazione, da parte del [REDACTED], della somma offerta dalla controparte non sia stata nella specie conforme ai principi di correttezza e buona fede, non potendosi ritenere legittimo il rifiuto del creditore di ricevere la prestazione offertagli, con conseguente esclusione della mora del debitore ex art. 1220 c.c., e del diritto di esso creditore alla rivalutazione monetaria e agli interessi sulla somma offerta. Ed invero, secondo la prevalente giurisprudenza in materia, benché il preciso disposto dell'art. 1181 c.c. autorizzi il creditore a rifiutare l'adempimento parziale - salvo che la legge o gli usi dispongano diversamente - sicché di norma la somma offerta deve essere idonea a coprire l'intero importo capitale oltre interessi e spese, tuttavia la regola posta dal predetto art. 1181 non va intesa nel senso che il creditore rimane esentato dal comportarsi nei confronti dell'altra parte secondo i principi della buona fede e della correttezza, avendo l'obbligo di non aggravare con il fatto proprio i pregiudizi subiti (Cass., sent. 15 gennaio 2001, n. 506); si è anche sottolineato che pertanto la mancata accettazione della somma depone per la colpa del creditore laddove risulti che detto rifiuto sia contrario alla buona fede alla stregua delle circostanze del caso concreto dalle quali possa evincersi l'illegittimità del predetto rifiuto, nel qual caso deve escludersi la responsabilità risarcitoria del debitore (in tal senso Cass., n. 95/2730; Cass. n.2486/2009).

Tanto premesso nella specie induce a ritenere illegittimo il rifiuto del [REDACTED] di incassare l'assegno datato 19 luglio 2006 offertogli e consegnatogli dalla Società debitrice (come pacifico in causa), innanzitutto la circostanza che si trattava di offerta seria, concreta e sostanzialmente completa, attesa l'obiettiva esiguità del residuo importo effettivamente dovuto ad esso creditore,

come sopra precisato e accertato (€269,76) riferibile, oltretutto, non già al capitale né tanto meno ad interessi, ma sostanzialmente, ed in minima parte, alle sole spese di precetto, il che ben consente di valutare il comportamento di esso [redacted] come contrario a buona fede. Ne consegue che detta offerta (a prescindere da ogni considerazione circa il realizzarsi, nella specie della mora credendi ex artt 1206 e ss. c.c.), deve ritenersi idonea ad escludere la mora del debitore ai sensi dell'art. 1220 c.c. e la conseguente responsabilità dello stesso per interessi e danni (v. in tal senso, Cass., sent. n. 1995/2730, che ha riconosciuto come idonea ad escludere la mora debendi l'offerta di una somma comunque non comprensiva degli interessi, sia pure di esiguo importo, dovuti e maturati in favore del creditore per un periodo di tre mesi). D'altronde, nella specie, la mora debendi del debitore va esclusa anche sotto i profili di seguito evidenziati. Ribadito che è pacifico che il [redacted] riceveva in data 19 luglio 2006 l'assegno bancario non trasferibile dell'importo già indicato di € 81.650,00, e ritenuto quanto sopra esposto circa la illegittimità del rifiuto del creditore in relazione alla pretesa non congruità dell'importo stesso, neanche appare condivisibile l'affermazione dell'appellante secondo cui, essendo stata l'offerta formulata con la dicitura "a tacitazione di tutti i danni", l'incasso dell'assegno avrebbe potuto comportare per esso [redacted] l'accettazione della condizione apposta dalla debitrice in ordine alla efficacia estintiva del pagamento. Tale assunto appare privo di pregio, non potendo affatto ritenersi il pagamento offerto, atteso il tenore della dicitura in questione (apposta nella missiva con cui veniva inviato l'assegno) sottoposto a condizione alcuna, essendo la condizione, come è noto, un evento futuro ed incerto, del tutto insussistente e non configurabile nel caso di specie. Pertanto ben poteva esso [redacted] accettare la predetta somma - pervenutagli prima del pignoramento - in acconto, incassando il predetto assegno e azionando la procedura esecutiva per la differenza (risultata dell'importo di soli € 269,76), non comportando, detta accettazione, alcuna rinuncia al maggior importo preteso. Pertanto il mancato incasso di detto assegno, mai restituito da esso creditore alla controparte, ma anzi dallo stesso trattenuto - come pure è pacifico in causa - è imputabile esclusivamente ad esso [redacted] non sussistendo invece alcun valido e giustificato motivo ricollegabile a condotta della Società debitrice, per non incassarlo. D'altronde, nel rispetto dei principi di correttezza e buona fede, cui deve essere improntata anche la condotta del creditore, esso [redacted], ove avesse ritenuto non soddisfacente l'importo in questione e avesse inteso agire in via esecutiva per l'intero, ben avrebbe potuto, ed anzi dovuto, restituire l'assegno alla controparte, cosa nella specie mai avvenuta.



Neanche appare condivisibile l'ulteriore assunto dell'appellante di cui, in particolare, al terzo motivo di gravame secondo cui il Giudice di primo grado non avrebbe correttamente valutato le risultanze processuali da cui dovrebbe evincersi che, quantomeno a far data dall'11 ottobre 2006 – data in cui l'assegno non sarebbe stato più incassabile – il ritardo nel pagamento sarebbe in ogni caso imputabile esclusivamente alla Società debitrice, alla quale esso creditore avrebbe invano chiesto il pagamento della somma di cui all'assegno non più riscuotibile, in particolare alle udienze tenutesi dinanzi al Giudice dell'esecuzione in data 24 ottobre 2007 e 11 gennaio 2008. Ed invero essendo, per quanto sopra detto, il mancato incasso dell'assegno di cui trattasi posto a disposizione ed entrato nella disponibilità del creditore sin dal luglio 2006, nonché mai restituito dallo stesso a controparte, non giustificato ed imputabile proprio alla condotta e alla scelta di esso creditore, il successivo comportamento della Compagnia assicuratrice non appare idoneo a configurare inadempimento della stessa e fonte di responsabilità risarcitoria; tanto più che il titolo in questione, come già evidenziato, mai restituito dal ██████████, ben avrebbe in ogni caso potuto essere azionato quale titolo esecutivo o promessa di pagamento. Quanto all'ulteriore affermazione dell'appellante secondo cui alla precedente udienza del 29 settembre 2006 esso ██████████ avrebbe manifestato l'intenzione di accettare in acconto la somma di cui all'assegno, tale assunto appare smentito dalla successiva condotta di esso creditore, che non provvedeva a detto incasso, per sua stessa ammissione alla predetta data ancora possibile. Né può ritenersi che a tale incasso avrebbe costituito ostacolo la richiesta della Società debitrice, formulata alla predetta udienza, e rivolta al Giudice dell'esecuzione, di accertare se il titolo in questione fosse stato o meno "incassato, attesa la lunghezza degli accertamenti contabili", non essendo tale richiesta – da ritenersi legittima e giustificata atteso il tempo trascorso dall'invio del titolo stesso – comunque idonea ad impedire l'incasso dell'assegno, rimasto in possesso del creditore. Del resto emerge dal provvedimento del Giudice dell'esecuzione depositato in data 06 dicembre 2006 a scioglimento della riserva formulata all'udienza del 29 settembre 2006 (doc. allegato al fascicolo di primo grado della ██████████, in atti), che il processo esecutivo venne sospeso per motivo ben diverso dalla necessità di accertare l'avvenuto incasso dell'assegno e cioè perché il Giudice ritenne che il fatto allegato dal debitore, e cioè la messa a disposizione della somma di cui al richiamato assegno, costituiva fatto idoneo ad estinguere il debito. In conclusione anche sotto i profili sopra esaminati non è ravvisabile, nella specie, la mora del debitore.

Privo di pregio è infine l'ultimo motivo di gravame, non potendosi ravvisare nella predetta richiesta



della [redacted] alcun intento calunnioso o denigratorio, sia per il tenore che per le modalità e le circostanze in cui veniva formulata, non potendo la stessa in alcun modo intendersi come accusa o insinuazione rivolta al [redacted] di avere incassato l'assegno omettendo di darne atto; ciò tanto più in quanto la [redacted] giustifica tale richiesta come antecedente all'esibizione dell'assegno stesso da parte del procuratore del creditore, il che rende verosimile che la [redacted] fosse effettivamente all'oscuro della sorte del titolo, consegnato oltre due mesi prima ad esso [redacted]. Infine, rileva la Corte che, nella comparsa conclusionale depositata in data 7 maggio 2014, lo stesso appellante [redacted] ha dato atto di avere, nelle more del presente giudizio d'appello, ricevuto dalla Compagnia assicuratrice appellata l'importo di € 79.652,69; residuando pertanto, in definitiva, in favore di esso appellante il credito di € 2.276,07 (€ 81.928,76 - € 79.652,69). Va pertanto dichiarata l'efficacia del precetto notificato in data 14 aprile 2006 dal [redacted], limitatamente a detta minor somma, riformandosi in tal senso parzialmente l'impugnata sentenza.

Infine tenuto conto della complessità della vicenda e dell'esito della lite, appare equo e conforme a giustizia, compensare tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

P.Q.M.

La Corte d'Appello di Napoli, IV sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da [redacted] avverso la sentenza del Tribunale di Torre Annunziata, sezione distaccata di Sorrento, depositata in data 16 novembre 2010, così provvede:

In parziale accoglimento dell'appello e parziale riforma della impugnata sentenza, dichiara il precetto notificato in data 14 aprile 2006 da [redacted] efficace limitatamente alla minore somma di € 2.277,07, confermando nel resto la predetta sentenza; compensa interamente tra le parti le spese del presente grado di giudizio.

Così deciso in Napoli, li 01 luglio 2014

Il Consigliere estensore

*M. d. p. [redacted]*

Il Presidente

*[redacted]*

CORTE DI APPELLO DI NAPOLI	
DEPOSITATO IN CANCELLERIA	
Napoli,	24 OTT. 2014
Il Funzionario Giudiziario Il Cancelliere Giovanna Elvino	